



COMUNE DI CINTE TESINO

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato

con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 27/11/2009

INDICE

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Definizioni.....	pag. 1
Art. 2 Ambito e scopo del Regolamento	pag. 1

Titolo II

OCCUPAZIONI

Art. 3 Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche	pag. 3
Art. 4 Natura delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche	pag. 3
Art. 5 Occupazioni abusive	pag. 4
Art. 6 Occupazioni d'urgenza	pag. 4

Titolo III

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DELL'ATTO DI CONCESSIONE

Art. 7 Disposizioni generali in materia di procedimento.....	pag. 6
Art. 8 Richiesta di occupazione	pag. 6
Art. 9 Ufficio comunale competente.....	pag. 7
Art. 10 Istruttoria.....	pag. 8
Art. 11 Rilascio della concessione	pag. 9
Art. 12 Cauzione	pag. 9
Art. 13 Contenuto del provvedimento di concessione	pag. 10
Art. 14 Obblighi del concessionario	pag. 10
Art. 15 Revoca, sospensione e modifica della concessione	pag. 11
Art. 16 Rinuncia della concessione.....	pag. 11
Art. 17 Decadenza ed estinzione della concessione	pag. 12
Art. 18 Subentro nella concessione.....	pag. 12
Art. 19 Rinnovo e proroga della concessione.....	pag. 13
Art. 20 Registro delle concessioni	pag. 13

Titolo IV

ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art. 21 Oggetto del canone	pag. 14
Art. 22 Casi di non applicabilità del canone	pag. 14
Art. 23 Soggetti tenuti al pagamento del canone	pag. 16
Art. 24 Criteri di determinazione del canone.....	pag. 16
Art. 25 Classificazione delle strade.....	pag. 17
Art. 26 Determinazione delle misure di tariffa base	pag. 17
Art. 27 Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione	pag. 17
Art. 28 Tariffe	pag. 18
Art. 29 Commisurazione dell'area occupata e modalità di applicazione del canone	pag. 18
Art. 30 Agevolazioni	pag. 19
Art. 31 Modalità e termini per il pagamento del canone.....	pag. 20
Art. 32 Sanzioni	pag. 21
Art. 33 Contenzioso.....	pag. 22
Art. 34 Riscossione coattiva	pag. 22
Art. 35 Rimborsi.....	pag. 22
Art. 36 Discipline transitorie e finali.....	pag. 23

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intendono:

1. con il termine “canone”, utilizzato negli articoli seguenti, si intende il corrispettivo in denaro, che il titolare della concessione o l’occupante di fatto deve corrispondere per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, individuata dal presente Regolamento;
2. per “concessione”, l’atto amministrativo, mediante il quale il Comune autorizza l’occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
3. in caso di mercati e fiere è consentita l’occupazione mediante l’operazione di “spunta”, ossia di individuazione dell’operatore commerciale attraverso apposita graduatoria;
4. per “occupazione” o “occupare”, la disponibilità o l’occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, che consente un’utilizzazione particolare dei predetti beni con conseguente sottrazione degli stessi all’uso generale della collettività;
5. per “Regolamento”, il presente Regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra, ed il corrispondente canone di concessione;
6. per “suolo pubblico” o “spazio pubblico”, le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

Art. 2

Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definite nell’articolo 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell’atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone, dovuto per le occupazioni medesime ed

istituito con il Regolamento in oggetto.

2. Il Regolamento disciplina altresì la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.
3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

Titolo II

OCCUPAZIONI

Art. 3

Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, comportanti o meno la costruzione di manufatti, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di Regolamento.
2. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree, comprese le aree a verde, i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati.
3. Le norme in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche disposte dai regolamenti comunali per il servizio pubblico per autoveicoli da piazza (taxi) e da noleggio con conducente, per il funzionamento dei mercati ambulanti, di polizia urbana e edilizia sono abrogati dal presente regolamento.
4. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, anche se in via provvisoria, sono soggette ad autorizzazione o concessione ed a specifiche prescrizioni secondo il tipo di occupazione.

Art. 4

Natura delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non sia inferiore l'anno e, comunque, non superiore a 29 anni.
3. Sono considerate temporanee le occupazioni delle aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore.
4. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore l'anno, eccetto quelle effettuate per attività edilizia che indipendentemente dalla durata sono sempre considerate temporanee.
5. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un

pubblico ufficiale, e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito, sono considerate sempre temporanee.

Art. 5

Occupazioni abusive

1. Si considerano abusive le occupazioni effettuate senza il previsto atto di concessione, o quando questo sia scaduto e non rinnovato, o non prorogato, o revocato ai sensi degli artt. 15 e 19 del presente Regolamento.
2. Si considerano altresì abusive le occupazioni esercitate in contrasto con le modalità o gli obblighi previsti nell'atto di concessione.
3. L'occupazione abusiva accertata con le modalità di cui all'art. 32 del presente Regolamento dovrà essere immediatamente sospesa nei casi di cui al comma 1 del presente articolo o adeguata alle modalità ed obblighi previsti dalla concessione rilasciata nei casi di cui al comma 2 del presente articolo. Il Comune disporrà inoltre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi. Trascorso inutilmente il termine assegnato si provvederà d'ufficio addebitando agli occupanti abusivi le relative spese.
4. Per le occupazioni abusive è comunque dovuto il canone relativo all'occupazione del suolo e delle aree pubbliche determinato secondo le tariffe del presente Regolamento, maggiorato dell'indennità e della sanzione di cui all'art. 32. Al fine dell'applicazione del canone, l'organo che ha accertato l'occupazione abusiva trasmette immediatamente copia del verbale al Servizio competente di cui all'art. 9, fornendo i dati relativi al periodo di occupazione, la zona, la tipologia e la superficie occupata. Il pagamento del canone così quantificato dovrà avvenire entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta trascorsi i quali decorreranno gli interessi moratori ai sensi dell'art. 32.
5. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.

Art. 6

Occupazioni d'urgenza

1. Sono ammesse le occupazioni prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto in circostanze di somma urgenza nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori. In tale caso l'interessato deve dare immediata comunicazione

dell'avvenuta occupazione all'Ufficio comunale competente, il quale provvederà ad accertare o meno la sussistenza delle condizioni di somma urgenza e quindi a rilasciare la concessione in sanatoria.

2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 32 del presente Regolamento per le occupazioni abusive con l'obbligo dell'immediato sgombero dell'area illegittimamente occupata.

Titolo III

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DELL'ATTO DI CONCESSIONE

Art. 7

Disposizioni generali in materia di procedimento

1 Ai procedimenti disciplinati nel presente Regolamento si applica quanto previsto dalla L. 241/1990 e dalla LP 23/1992, nonché quanto stabilito dallo Statuto del Comune e da norme regolamentari comunali.

Art. 8

Richiesta di occupazione

1. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 3 è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente su domanda dell'interessato, salvo quanto disposto dall'art. 6. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a 60 minuti, per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci nonché per l'occupazione di aree per eventuale sosta di durata inferiore a 120 minuti effettuate dagli operatori commerciali su aree pubbliche in forma itinerante come definita dall'art. 31 del D.P.G.P. 26/11/1993 n. 23 - 102.
2. Coloro che intendono occupare, anche temporaneamente, spazi ed aree pubbliche o destinate ad uso pubblico, oppure aree soggette a servitù di pubblico passaggio, devono inoltrare domanda in bollo indirizzata all'Ufficio competente ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento.
3. La domanda deve contenere:
 - a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
 - b) nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla lettera a) precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, la partita I.V.A., nonché le generalità del legale rappresentante;
 - c) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici soprastanti e sottostanti la cui utilizzazione particolare è oggetto di richiesta;
 - d) l'entità, espressa in metri quadrati o metri lineari, e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;

- e) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico, il tipo di attività che si intende svolgere ed i mezzi con cui si intende occupare;
 - f) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - g) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione;
 - h) la sottoscrizione da parte della persona fisica interessata o, nel caso di persona giuridica, del legale rappresentante.
4. La domanda, ove occorra, deve essere corredata dai documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda. La concessione è rilasciata facendo salvo l'effettivo possesso di ogni altra autorizzazione o licenza prevista dalle leggi vigenti.
5. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.
6. La domanda deve essere inoltrata anche se l'occupazione non è soggetta al pagamento del canone.

Art. 9

Ufficio comunale competente

1. La richiesta di occupazione di cui all'art. 8 deve essere presentata ai seguenti Uffici:
- **Ufficio Segreteria / Commercio:**
 - a) domanda per tutte le occupazioni inerenti l'attività commerciale (occupazioni realizzate da esercenti il commercio su area pubblica, occupazioni in occasione di mercati e fiere, occupazioni con esposizione e vendita di merce in genere occupazioni effettuate con autovetture adibite a trasporto pubblico, ecc.);
 - b) domanda per le occupazioni in occasione di fiere, spettacoli viaggianti e per occupazioni aventi natura occasionale quali ad esempio, concerti, manifestazioni sportive, raduni, sagre, feste, manifestazioni religiose, raccolta firme, occupazioni a carattere politico ecc..
 - c) domanda per l'occupazione di suolo pubblico temporanea o permanente antistante gli esercizi commerciali.
 - **Ufficio Tecnico:**
 - a) domanda per occupazioni di suolo pubblico permanenti o temporanee derivanti da attività edilizia, compresi interventi marginali di manutenzione.

- b) domanda per l'autorizzazione allo scavo relativa alle occupazioni realizzate mediante attraversamento del suolo con condutture ed impianti.
 - c) domanda per occupazione suolo pubblico con tabelle di indicazione segnaletica e passi carrabili.
 - d) domanda per occupazioni di suolo pubblico con insegne, tende e simili a carattere stabile.
 - e) domanda per occupazioni temporanee di suolo pubblico riguardanti parchi e giardini.
 - f) domanda per tutte le occupazioni di suolo pubblico permanenti non rientranti nella specifica competenza di altri Uffici (bocche lupo, tubazioni nel sottosuolo, chioschi, impianti pubblicitari ecc.).
2. La concessione amministrativa di occupazione suolo ed aree pubbliche è rilasciata dagli Uffici suindicati, secondo la sopra descritta ripartizione di competenze.
 3. L'Ufficio competente provvede entro il termine di 30 giorni, come stabilito dalla legge sul procedimento amministrativo, ove non diversamente disciplinato.

Art. 10

Istruttoria

1. La domanda di occupazione è assegnata all'Ufficio competente ai sensi dell'art. 9, al quale è demandata la procedura istruttoria ed il rilascio del provvedimento finale.
2. Nell'istruttoria della domanda sarà tenuto particolarmente conto della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica (specie per quanto attiene alle richieste di occupazione di marciapiedi, piazze, zone limitrofe a strade prive di marciapiede, aree e spazi antistanti gli esercizi commerciali), con l'osservanza delle specifiche disposizioni di legge ed in particolare in materia di viabilità e circolazione stradale, di edilizia, di pubblici servizi, di esercizi commerciali e di quant'altro previsto nei regolamenti, piani, programmi comunali. Quindi, per ragioni estetiche o di altra natura nella concessione possono essere previste delle prescrizioni per l'adozione e l'uso di apposite ed idonee attrezzature (come chioschi, tende, ombrelloni, ecc.) od imporre l'adozione di speciali dispositivi per la sicurezza della circolazione (come recinzioni, transenne, strutture o altro).
3. Ogni singola domanda è sottoposta, ove occorra, ai pareri tecnici dei servizi interessati.
4. Sono rigettate le domande di occupazione di aree e spazi pubblici non conciliabili con le esigenze della pubblica viabilità e dei pubblici servizi.

Art. 11

Rilascio della concessione

1. In base ai risultati dell'istruttoria l'Ufficio competente ai sensi dell'art. 9 rilascia o nega la concessione dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato. La concessione è rilasciata previo versamento cumulativo da parte del richiedente dei seguenti oneri:
 - marca da bollo (aggiuntiva rispetto a quella apposta sulla domanda);
 - deposito cauzionale, ove ritenuto necessario;
 - spese di registrazione (qualora la concessione comporti la stipulazione di un contratto soggetto a registrazione).
2. Nel caso di concessioni permanenti l'Amministrazione può regolare i rapporti discendenti dalla concessione mediante apposito disciplinare. Lo schema di disciplinare è approvato con deliberazione della Giunta comunale.
3. Il rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale, salvo quanto disposto dall'art. 6.
4. La concessione è rilasciata a titolo strettamente soggettivo, per cui non è consentita la subconcessione.

Art. 12

Cauzione

1. La cauzione per le occupazioni di carattere temporaneo è sempre prevista nel caso di scavi, cantieri edili ed in ogni altro caso nel quale l'Ufficio competente al rilascio della concessione lo ritenga necessario con particolare riferimento al potenziale danneggiamento del suolo pubblico.
2. Non sono in ogni caso soggette a cauzione le occupazioni temporanee derivanti da mercati e fiere.
3. Per le occupazioni di carattere temporaneo i criteri di determinazione della cauzione sono stabiliti con deliberazione della Giunta comunale¹.
4. La cauzione è costituita e svincolata con le modalità previste con riferimento alla disciplina dei contratti. La cauzione resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dalla concessione.

¹ A tale proposito sarebbe opportuno che il Comune stabilisse con apposito provvedimento le fattispecie e la misura del deposito cauzionale, in base alla tipologia dell'occupazione ed al tipo di pavimentazione occupata.

Art. 13

Contenuto del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico, completo dei dati anagrafici e fiscali (codice fiscale/partita IVA):
 - gli elementi identificativi della concessione;
 - le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
 - la durata della concessione², la scadenza e la frequenza dell'occupazione stessa;
 - l'ammontare del canone di concessione, se dovuto, le modalità e le scadenze di pagamento;
 - l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'art. 14 del presente Regolamento.

Art. 14

Obblighi del concessionario

1. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
2. E' fatto altresì obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese, nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.
3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare in modo corretto l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi ovvero ai beni ed alle strutture presenti.
4. Il concessionario è obbligato ad esibire a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione o pubblici ufficiali l'atto comprovante la legittimità dell'occupazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del predetto atto il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
5. Il titolare della concessione nonché l'occupante di fatto, anche abusivo, sono tenuti al pagamento del canone, relativo all'occupazione del suolo e delle aree pubbliche, determinato secondo le tariffe del presente Regolamento con le eventuali maggiorazioni di cui all'art. 5 nel caso di occupazioni abusive. Il concessionario è inoltre tenuto a corrispondere il canone nei termini e con le modalità di cui all'art. 31.
6. L'emissione dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione fornita dal soggetto interessato di avere già corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita, salvo quanto previsto all'art. 31

² Si ricorda che la concessione è a termine e non può essere rinnovata tacitamente alla scadenza.

per le attività commerciali su aree pubbliche e per il sistema rateale.

Art. 15

Revoca, sospensione e modifica della concessione

1. L'amministrazione può revocare, sospendere o modificare con atto motivato in qualsiasi momento il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
2. La revoca, la sospensione e la modificazione danno diritto alla sola restituzione senza interessi della quota proporzionale del canone pagato anticipatamente, o all'esonero della quota di canone connesso all'atto, qualora non fosse ancora stato versato.

Art. 16

Rinuncia della concessione

1. La rinuncia all'occupazione regolarmente concessa, prima della sua effettuazione, deve essere comunicata dal titolare della concessione, o nel caso di impossibilità sopravvenuta da persone dallo stesso delegate o legittimate ad agire per esse, prima dell'inizio dell'occupazione.
2. Tale rinuncia libera il Comune da qualunque vincolo di indisponibilità dell'area per la quale era stata rilasciata la concessione mentre contestualmente lo obbliga alla restituzione di quanto riscosso anticipatamente a titolo di canone.
3. In assenza della comunicazione di cui al comma 1 nei termini previsti, il canone è dovuto per tutto il periodo per il quale è stata richiesta e rilasciata la concessione.
4. È consentita la cessazione anticipata del rapporto concessorio, ad occupazione già iniziata, sempre che l'area sia stata liberata da eventuali manufatti. Tale cessazione non dà luogo alla restituzione del canone versato.
 - Per le occupazioni temporanee, la cessazione anticipata deve essere comunicata prima della scadenza.
 - Per le occupazioni permanenti la cessazione anticipata deve essere comunicata almeno 30 giorni prima della singola scadenza annuale.
5. Per la restituzione del deposito cauzionale eventualmente versato restano ferme le condizioni stabilite dal presente Regolamento all'art. 12, comma 4.

Art. 17

Decadenza ed estinzione della concessione

1. La decadenza della concessione si verifica nei seguenti casi:
 - violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o il relativo provvedimento di variazione);
 - violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni, ecc.);
 - danni alle proprietà comunali;
 - violazione del disposto di cui all'art. 11, comma 4, relativo al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;
 - mancato versamento del canone e della sanzione amministrativa nel caso di occupazione abusiva disciplinata all'art. 5.
2. La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera dal pagamento di quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. La decadenza è dichiarata dal Responsabile dell'Ufficio che ha rilasciato la concessione con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.
4. I provvedimenti di decadenza ed estinzione delle concessioni rilasciate per il commercio su area pubblica hanno effetto esclusivamente sulla concessione di occupazione suolo, non incidendo sull'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale.
5. La concessione si estingue:
 - per scadenza del termine previsto ove non sia rinnovata;
 - per rinuncia del concessionario nei modi stabiliti dall'articolo 16.

Art.18

Subentro nella concessione

1. Chi intende subentrare, a qualunque titolo, al concessionario deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, autorizzerà il subentro nell'atto, lasciando invariati gli altri elementi costitutivi dello stesso.
2. Nella domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione.
3. La mancata presentazione della richiesta di subentro ha come conseguenza il carattere abusivo dell'occupazione, l'obbligazione in solido per il pagamento del canone e non dà diritto ad alcun rimborso.

Art. 19

Rinnovo e proroga della concessione

1. Il titolare della concessione può chiedere il rinnovo o la proroga dell'atto indicando la durata e giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo o proroga deve essere rivolta all'Amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 8 del presente Regolamento almeno 60 giorni prima della scadenza annuale, se trattasi di occupazioni permanenti, ed entro fine occupazione, se trattasi di occupazioni temporanee, salvo diversi termini indicati nell'atto di concessione.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare e/o prorogare.
4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter procedurale previsto in via generale agli articoli 10 ed 11 del presente Regolamento.
5. Ogni occupazione effettuata oltre al data di scadenza indicata sull'atto di concessione è considerata abusiva ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento.

Art. 20

Registro delle concessioni

1. Gli Uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento provvedono a registrare i provvedimenti di concessione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

Titolo IV

ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art. 21

Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione, come determinato dagli articoli seguenti del presente Regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati, nelle aree a verde e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'Amministrazione.
2. Sono parimenti soggette al canone di concessione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.
3. Il canone di concessione disciplinato con il presente Regolamento ha natura giuridica di entrata patrimoniale di diritto pubblico del Comune.

Art. 22

Casi di non applicabilità del canone

1. Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 507/1993 e dell'art. 3 commi 59-67 della L. 549/1995 il canone non è applicabile per le occupazioni per le quali è riscontrato uno spiccato interesse pubblico o irrilevanza del sacrificio imposto alla collettività o mancanza di beneficio economico ritraibile dalla stessa. Sono quindi da ritenere esenti le seguenti fattispecie³:
 - a) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del T.U.I.R., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle

bandiere;

- c) occupazioni con taxi o con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- d) occupazioni occasionali di durata non superiore a 120 minuti e occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
- e) occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, previa modifica dell'atto, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- f) occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione delle aree pertinenziali esterne;
- g) occupazioni poste in essere per i portatori di handicap;
- h) occupazioni che, in relazione alla superficie o alla lunghezza complessivamente indicata nell'atto di concessione, sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- i) occupazioni con balconi, verande, finestre sporgenti, tende e simili fisse o retrattili;
- j) occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture di acqua potabile o di irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi comprese le occupazioni del suolo e del sottosuolo con i pozzetti d'ispezione "Tipo Firenze" e relativi chiusini nell'ipotesi in cui non siano altrimenti posizionabili su suolo privato;
- k) passi carrabili;
- l) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;
- m) occupazioni realizzate da associazioni, comitati, fondazioni ed ogni altro ente senza scopo di lucro avente sede nel Comune in occasione di sagre, feste e manifestazioni a carattere culturale, ricreativo o sportivo;
- n) occupazioni da chiunque realizzate per conto dell'Amministrazione comunale per la realizzazione di opere pubbliche affidate mediante gli strumenti previsti dalla normativa vigente in materia, ovvero per le occupazioni realizzate per conto dell'Amministrazione comunale per l'esecuzione di lavori su immobili di proprietà comunale, sempreché l'occupazione sia limitata al tempo ed allo spazio strettamente necessari per l'esecuzione delle opere;
- o) occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche promosse o patrocinate dal Comune ed effettuate da soggetti cui viene formalmente conferito l'incarico dell'organizzazione operativa, per le quali il Comune sostiene nella totalità o in parte le spese anche attraverso contributo;
- p) occupazioni che rivestono carattere di utilità pubblica comunale specificatamente riconosciuta con apposito provvedimento;

³ Sono riportati i casi di possibili esenzioni previsti in materia di TOSAP dall'art. 49 del D.Lgs. 507/93, dall'art. 3, commi 59 – 67, della L. 549/95 ed alcune ipotesi di generico interesse, per le quali si riconosce l'irrelevanza del sacrificio imposto alla collettività rapportato

- q) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- r) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, per la durata dell'evento e purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente rimovibili.

Art. 23

Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. È obbligato al pagamento del canone, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, il titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
2. In presenza di più contitolari del provvedimento, o nel caso di pluralità di occupanti di fatto, il canone di concessione è dovuto con vincolo di solidarietà tra gli stessi.

Art. 24

Criteri di determinazione del canone

1. Le tariffe vengono determinate e sono applicate sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione del suolo pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari di concessione anche in relazione alle modalità di occupazione.
2. Le tariffe di cui sopra potranno essere aggiornate con atto della Giunta Comunale da adottare entro il termine previsto per l'adozione del bilancio di previsione e comunque entro il 31 dicembre, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente con arrotondamento all'unità superiore.

Art. 25

Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in categorie con apposita deliberazione in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Nel caso in cui l'occupazione interessi più strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su area verde, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla categoria delle strade circostanti. In presenza di categorie diverse si fa riferimento alla categoria più elevata.
4. La classificazione predetta potrà essere aggiornata all'occorrenza con deliberazione dell'organo competente, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione stessa.

Art. 26

Determinazione delle misure di tariffa base

1. Le tariffe base per occupazioni temporanee e permanenti per ciascuna tipologia di strada, come individuata all'art. 25 del presente Regolamento, sono quantificate in apposito provvedimento deliberato dall'organo competente.

Art. 27

Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione, per il quale si deve moltiplicare la misura di base di tariffa di cui all'art. 26 del presente Regolamento.
2. Il coefficiente di valutazione, determinato nel provvedimento di cui all'articolo precedente per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 1 e superiore a 10.

Art . 28

Tariffe

1. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione derivanti dall'applicazione di quanto previsto ai precedenti articoli 25, 26 e 27 sono indicate nel provvedimento di cui all'art. 26 del presente Regolamento.

Art . 29

Commisurazione dell'area occupata e modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione risultante dall'atto di concessione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato o lineare superiore ed è determinato nel modo seguente:

occupazioni permanenti: $T \times mq \text{ o } ml$

dove T è la tariffa annua prevista per la tipologia specifica a metro quadrato o metro lineare;

occupazioni temporanee: $t \times mq \text{ o } ml \times gg$

dove T è la tariffa giornaliera prevista per la tipologia specifica a metro quadrato o metro lineare e gg sono i giorni previsti in concessione ovvero quelli di fatto occupati.

2. Le occupazioni permanenti iniziano di norma il primo di gennaio e scadono il 31 dicembre e sono assoggettate al canone calcolato ad anno solare nella misura prevista per le singole tipologie secondo la tariffa di cui al precedente art. 28. Nel caso di concessioni rilasciate per la prima annualità in corso d'anno, la scadenza annuale rimane quella del 31 dicembre, ed il canone è ridotto proporzionalmente, su base giornaliera, in ragione del periodo di effettiva occupazione.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie a giorno secondo la tariffa di cui al precedente art. 28.
4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze non è assoggettabile al canone. In caso di occupazioni con gazebo o tendoni la superficie assoggettabile è quella risultante dalla proiezione al suolo degli stessi.
5. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, compresi pozzetti, camerette di manutenzione e cabine, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per

le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze in essere al 31 dicembre dell'anno precedente, con un minimo di canone annuo ad azienda di € 516,46. L'importo unitario di tariffa, fissato per il 2009 in € 0,94 per ciascuna utenza (comprensivo dell'incremento annuale al 31/12/2008 previsto dall'art. 63, comma 2, punto 4 del D.Lgs. 15/12/1997 nr 446), è rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

6. Le occupazioni permanenti e temporanee soprastanti o sottostanti il suolo pubblico realizzate con cavi sono calcolate in base alla lunghezza in metri lineari. Le occupazioni permanenti e temporanee soprastanti o sottostanti il suolo pubblico realizzate con condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, sono calcolate in base alla superficie. Per le occupazioni a sviluppo progressivo, intendendosi per tali le occupazioni che vengono effettuate a tratti successivi nell'ambito della lunghezza complessiva prevista, il canone è determinato sulla base della tariffa giornaliera con la presunzione che ogni tratto occupato abbia la larghezza di un metro.
7. Per le occupazioni con impianti di distribuzione di carburante, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
8. Le occupazioni di aree in concessione per uso parcheggio per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie complessiva oggetto della concessione.
9. La superficie eccedente i 1.000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10 per cento.
10. Per le occupazioni di aree pubbliche realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente e fino a 1000 metri quadrati e del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 metri quadrati.
11. Dalla misura complessiva del canone è detratto l'importo di altri eventuali canoni previsti da altre disposizioni legislative riscossi dal Comune per la medesima concessione ed annualità ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art. 30

Agevolazioni

1. Il canone, come determinato dall'articolo 29 del presente Regolamento, è ridotto del 50% per le occupazioni realizzate da parte di ONLUS regolarmente registrate ai sensi del D.Lgs. 460/1997.

Art. 31

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone è effettuato con riferimento ad anno solare. Così come previsto dall'art. 14 comma 5, per le occupazioni permanenti che iniziano in corso d'anno, il canone, ridotto proporzionalmente in ragione del periodo di effettiva occupazione, deve essere corrisposto prima del rilascio dell'atto di concessione. Per le successive annualità il versamento deve essere effettuato in unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno. Per le occupazioni di cui all'art. 29 comma 5 tale versamento è commisurato alla consistenza delle occupazioni esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione prima del rilascio dell'atto di concessione.
3. Così come previsto dall'art. 14 comma 5, nel caso di occupazioni temporanee degli operatori commerciali di cui all'art. 4 comma 3, il canone deve essere corrisposto come segue:
 - a) **MERCATI SALTUARI IN OCCASIONE DI FIERE E SAGRE:**

il canone deve essere corrisposto prima della manifestazione nei termini e con le modalità di pagamento indicate al successivo comma 6;
 - b) **ALTRI MERCATI:**

Il canone deve essere corrisposto da parte del concessionario in due rate semestrali posticipate, il cui importo è determinato sulla base del numero effettivo di presenze effettuate dai singoli esercenti nel primo e nel secondo semestre di ogni anno, come rilevate dal soggetto a ciò incaricato dal Comune. In caso di subingresso, il cedente sarà comunque tenuto al pagamento del canone a suo carico, commisurato al numero di presenze da lui effettuate. In entrambi i casi i pagamenti dovranno essere corrisposti entro 15 giorni da quando il Comune avrà comunicato gli importi dovuti.
4. Gli operatori la cui occupazione è individuata attraverso l'operazione di spunta di cui all'art. 1 comma 3 devono effettuare il pagamento in un'unica soluzione, sulla base delle presenze effettuate in ciascun anno solare. I pagamenti dovranno essere corrisposti entro 15 giorni da quando il Comune avrà comunicato gli importi dovuti.
5. Nel caso di importi annui superiori ad € 2.000,00 il concessionario può richiedere al Servizio competente al rilascio della concessione ai sensi dell'art. 9 che il pagamento del canone sia rateizzato. Il frazionamento del pagamento potrà essere disposto al massimo in 4 rate trimestrali di eguale importo, aventi scadenza al 31/3 - 30/6 - 30/9 - 31/12, purché la prima rata venga versata all'atto del rilascio della concessione. La disposizione si applica sia alle occupazioni permanenti che a quelle temporanee,
6. Il versamento del canone dovrà essere effettuato con arrotondamento all'unità di Euro con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo, secondo le modalità individuate dal Comune.

7. Il canone non è dovuto qualora l'importo annuo complessivo sia inferiore ad € 5,00, fatto salvo quanto disposto all'art. 29 comma 5 del presente Regolamento.

Art. 32

Sanzioni

1. Per la violazione delle norme stabilite agli artt. 5 e 6 comma 2 del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad Euro 300,00 che verrà determinata ai sensi della L. 689/1981.
2. In aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista al comma precedente è comunque dovuto il canone di occupazione del suolo pubblico, al quale sarà applicata una maggiorazione del 50%. Per la durata dell'occupazione si fa riferimento a quanto indicato nel successivo comma 4.
3. Restano salve le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
4. Ai fini dell'applicazione del canone e della relativa maggiorazione, l'abuso nell'occupazione deve risultare da verbale di accertamento redatto da pubblico ufficiale, considerando ai fini del calcolo come permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono iniziate il trentesimo giorno antecedente alla data del verbale di accertamento. Qualora dal verbale del pubblico ufficiale o da altra documentazione in possesso dell'Amministrazione non risulti la decorrenza dell'occupazione abusiva permanente, la stessa è quella del rilievo.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività prevista dalle vigenti disposizioni.
6. In tutti gli altri casi e quindi per omesso, parziale o tardivo pagamento del canone o di sue rate, si applicano gli interessi moratori decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1219 n. 3) del codice civile e cioè intendendosi che le predette prestazioni rientrano nelle categoria dei debiti "portabili".
7. In caso di sollecito del mancato pagamento, sono poste a carico del concessionario le spese postali anticipate dall'Amministrazione.

Art. 33
Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1034 del 1971.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione restano riservate alle Commissioni Tributarie di cui al D.Lgs. 546/1992.

Art. 34
Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva del canone è effettuata secondo le disposizioni di cui al D.Lgs 112/1999 e successive modificazioni, ovvero con la procedura indicata nel Regio Decreto 14/04/1910 n. 639.

Art. 35
Rimborsi

1. Entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, chi ritiene di aver erroneamente effettuato un versamento a titolo di COSAP può chiederne la restituzione mediante apposita istanza motivata. All'esame della richiesta e all'eventuale rimborso provvede l'Ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento, in quanto responsabile dell'istruttoria finalizzata al rilascio dell'autorizzazione e depositario del registro di cui all'art. 20 del presente Regolamento.
2. Il procedimento di valutazione della richiesta di rimborso dovrà concludersi nel termine di centottanta giorni con un provvedimento espresso e motivato di accoglimento o di rigetto.
3. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del codice civile in materia.

Art. 36

Discipline transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2010⁴.
2. Le tariffe di cui agli artt. 26,27 e 28 del presente Regolamento sono stabilite in apposito provvedimento e si intendono confermate se non diversamente deliberato entro i termini di approvazione del bilancio comunale.
3. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche a carattere permanente, rilasciate entro il 31 dicembre 2008, con validità temporale successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della tariffa. Il pagamento del canone per l'annualità 2010, determinato ai sensi dell'art. 29 comma 11, dovrà essere effettuato entro e non oltre il 30 aprile, costituendo tale pagamento implicita conferma del precedente provvedimento.
4. Con riferimento alle occupazioni di suolo pubblico che a seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento non sono più tenute al versamento, è comunque necessario che il titolare della concessione manifesti al Comune la volontà di mantenere in essere la suddetta occupazione.
5. Rimane salva la facoltà dell'Amministrazione di rinnovare formalmente le concessioni aventi scadenza successiva alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, qualora incompatibili con quanto in esso stabilito.
6. E' in ogni caso facoltà del Comune richiedere ai concessionari informazioni e documenti giustificativi in ordine alle utenze e di effettuare controlli nel territorio comunale.

⁴ Si ricorda che il Regolamento dovrà essere deliberato dal Consiglio Comunale non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e che esso avrà effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.